

**DELIBERAZIONE 10 DICEMBRE 2024**  
**536/2024/R/EEL**

**AFFINAMENTI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE PER  
LA PROMOZIONE DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL DISPACCIAMENTO, PER IL PERIODO  
2025-2030**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1320<sup>a</sup> riunione del 10 dicembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009, come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: Regolamento 1747/2024);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione europea del 23 novembre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e in particolare l'Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt/98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2020, 282/2020/E/eel (di seguito: deliberazione 282/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 597/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 597/2021/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2023, 247/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 247/2023/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), inizialmente approvato con la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 345/2023/R/eel), nella revisione 2 approvata con la deliberazione 23 luglio 2024, 304/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 326/2024/R/eel e in particolare l’Allegato A (di seguito: deliberazione 326/2024/R/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete) e i relativi Allegati, come verificati positivamente dall’Autorità;
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 14 novembre 2024, prot. Autorità 80458 del 15 novembre 2024 (di seguito: comunicazione 14 novembre 2024).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nel corso degli anni, fino al 2021, si sono registrati aumenti dei costi per l’approvvigionamento di risorse sul Mercato per il Servizio di Dispacciamento, con conseguente aumento dei corrispettivi di dispacciamento applicati ai *Balance Responsible Parties* responsabili delle unità di consumo;
- come evidenziato anche nel rapporto di monitoraggio adottato con la deliberazione 282/2020/E/eel, l’aumento dei costi sostenuti da Terna era riconducibile in misura rilevante all’aumento delle movimentazioni per vincoli locali di tensione in condizioni di basso fabbisogno ed elevata produzione di energia elettrica da fonti non programmabili in contesti potenzialmente vulnerabili a comportamenti non competitivi da parte dei produttori;
- per mitigare l’incremento di costo l’Autorità:
  - da un lato, dapprima a titolo sperimentale con i progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel e successivamente a titolo definitivo con il TIDE, ha rivisto il quadro regolatorio relativo al servizio di dispacciamento prevedendo che i servizi ancillari nazionali globali possano essere erogati da tutte le risorse che rispettano i requisiti tecnici previsti da Terna nel Codice di Rete (conseguentemente ampliando il perimetro delle risorse abilitate all’erogazione di detti servizi nel rispetto del principio di neutralità tecnologica);
  - dall’altro è intervenuta attraverso specifici meccanismi incentivanti al fine di promuovere il coinvolgimento attivo ed efficace di Terna per adeguare e ottimizzare le proprie modalità verso una più efficiente gestione del dispacciamento;
- più nel dettaglio e per quanto qui rileva, con la deliberazione 597/2021/R/eel l’Autorità ha introdotto un meccanismo di incentivazione per la promozione della riduzione del costo del dispacciamento per il triennio 2022-2024, basato su una logica totalmente *output based* con la quale, proprio in considerazione della complessità che caratterizza il servizio di dispacciamento e della molteplicità di soluzioni che possono

essere messe in campo, si responsabilizza Terna rispetto all'obiettivo di ridurre i costi complessivi relativi a tale servizio lasciando alla medesima la scelta sulle soluzioni più efficaci per raggiungere lo scopo;

- in particolare, per le finalità di cui al precedente punto:
  - è stato definito un unico indicatore di *performance*, pari alla differenza fra il costo complessivo del dispacciamento occorso nell'anno di incentivazione e la relativa *baseline* finale, determinata a partire dai costi occorsi nell'anno 2019, assunto come riferimento;
  - il costo del dispacciamento rilevante per l'incentivazione include:
    - i costi per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento (ad esclusione dei costi per la remunerazione di compensatori sincroni realizzati da soggetti terzi, dei costi associati alle sperimentazioni in corso relativi alla remunerazione della riserva ultra-rapida e all'adeguamento di impianti esistenti ai fini della regolazione di tensione e dei costi per l'approvvigionamento della riserva prima del Mercato del Giorno Prima) al netto del gettito relativo ai corrispettivi di sbilanciamento, ai corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, ai corrispettivi di non arbitraggio e ai corrispettivi di non arbitraggio macrozonale;
    - i costi associati alla mancata produzione eolica;
    - i costi relativi agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
  - la *baseline* è opportunamente sterilizzata per tenere conto degli effetti dovuti alle variazioni di prezzo delle *commodities*, degli effetti del Mercato della capacità di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11, degli effetti della disciplina dell'essenzialità e, in generale, degli effetti di circostanze o attività che non dipendono dall'operato di Terna;
- con la deliberazione 326/2024/R/eel l'Autorità ha confermato per i trienni 2025-2027 e 2028-2030 il meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 597/2021/R/eel con alcune modifiche e correttivi finalizzati a:
  - precisare le partite economiche da includere nel costo del dispacciamento, aggiungendo, per il triennio 2028-2030, i costi per l'approvvigionamento del servizio di modulazione straordinaria, della *Frequency Containment Reserve* e del servizio di riserva ultra-rapida di frequenza;
  - portare in detrazione dal costo del dispacciamento anche il gettito dei corrispettivi di mancata movimentazione, in quanto duali, dal punto di vista dei *Balancing Service Providers*, dei corrispettivi di sbilanciamento applicati ai *Balance Responsible Parties*;
  - responsabilizzare Terna anche con riferimento alla capacità di selezionare le risorse per il bilanciamento del sistema a minimo costo; a tale scopo per l'anno di riferimento sono identificati il valore teorico dell'energia di bilanciamento (determinato assumendo in tutti i periodi rilevanti la selezione delle offerte a minimo costo; valori positivi indicano un costo per Terna, valori negativi indicano un provento), il valore effettivo dell'energia di bilanciamento e il rapporto fra il valore effettivo e il valore teorico (di seguito: rapporto di riferimento); in ciascun anno oggetto di incentivazione il valore massimo

- ammissibile per l'energia di bilanciamento è pari al prodotto fra il relativo valore teorico e il rapporto di riferimento (ossia si assume per Terna una *performance* almeno equivalente a quella dell'anno di riferimento); importi superiori rispetto al valore massimo ammissibile (quindi proventi inferiori o costi superiori rispetto al valore massimo) danno origine ad un termine addizionale al costo del dispacciamento che va ad erodere l'incentivo complessivamente corrisposto a Terna;
- definire la *baseline* a partire dai costi del dispacciamento occorsi nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati a consuntivo (2023 per il triennio 2025-2027 e 2026 per il triennio 2028-2030) come ulteriormente incrementati per tenere conto degli ulteriori costi che il sistema sarebbe chiamato a sostenere, per effetto di movimentazioni addizionali richieste da Terna a fronte di un incremento della capacità installata relativa ad impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, in assenza di ulteriori innovazioni nella gestione del servizio di dispacciamento;
  - incrementare il valore della penale in caso di incrementi del costo del dispacciamento ponendola pari al 6% su base annua (rispetto al 4% del triennio 2022-2024), confermando il premio al 12% nel caso di riduzioni del costo del dispacciamento rispetto alla *baseline*;
  - introdurre un incentivo ulteriore legato al completamento di *milestone* incluse in uno specifico cronoprogramma sottoposto all'approvazione dell'Autorità (nel meccanismo originario era previsto solo un invio su base annuale di un cronoprogramma di attività senza alcuna verifica sul completamento del medesimo);
- al fine di definire i parametri relativi al meccanismo incentivante, ai sensi della deliberazione 326/2024/R/eel, Terna è tenuta a inviare all'Autorità entro il 10 novembre 2024:
    - il valore della *baseline* relativa all'anno 2023, come eventualmente sterilizzato ex-ante per tenere conto degli effetti del Mercato della capacità di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 e del meccanismo di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio elettrico di cui alla deliberazione 247/2023/R/eel;
    - il cronoprogramma rilevante per l'erogazione dell'incentivo ulteriore;
    - la metodologia per il calcolo del costo teorico dell'energia di bilanciamento rilevante per la determinazione del termine addizionale del costo del dispacciamento;
  - Terna ha inviato quanto richiesto con la comunicazione 14 novembre 2024.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- i corrispettivi di sbilanciamento e di mancata movimentazione sono definiti in modo tale da consentire la copertura dei costi effettivi dell'energia di bilanciamento; il gettito che ne deriva non è però interamente raccolto nell'anno di competenza per effetto di rettifiche ai dati di misura che pervengono anche successivamente al termine del suddetto anno;

- per questo motivo i meccanismi incentivanti di cui alla deliberazione 597/2021/R/eel e alla deliberazione 326/2024/R/eel includono una sterilizzazione del gettito dei corrispettivi di sbilanciamento e di mancata movimentazione, finalizzata a rendere Terna neutrale rispetto alle variazioni di tale gettito in confronto ai costi effettivi dell'energia di bilanciamento;
- con la comunicazione 14 novembre 2024, nell'inviare la documentazione prevista dalla deliberazione 326/2024/R/eel per la definizione dei parametri relativi al meccanismo incentivante, Terna ha suggerito alcuni affinamenti operativi da apportare alla formula di sterilizzazione del gettito dei corrispettivi di sbilanciamento e di mancata movimentazione; più nel dettaglio Terna:
  - ha richiesto di determinare la variazione della *baseline* relativa alla sterilizzazione del gettito dei corrispettivi di sbilanciamento e di mancata movimentazione aggiornando i costi dell'energia di bilanciamento dell'anno di riferimento in funzione delle variazioni del costo della materia prima, in modo analogo a quanto previsto nel triennio 2022-2024 dal meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 597/2021/R/eel;
  - in alternativa, ha suggerito di razionalizzare le formule del meccanismo incentivante escludendo dalla determinazione del costo del dispacciamento i costi per l'energia di bilanciamento, non portando più in detrazione il gettito dei corrispettivi di sbilanciamento e di mancata movimentazione e non applicando più la relativa sterilizzazione; tale nuova formulazione è del tutto equivalente, in termini di valore complessivo dell'incentivo, rispetto all'aggiornamento dei costi dell'energia di bilanciamento dell'anno di riferimento di cui al precedente alinea (infatti, nell'ipotesi di cui al primo alinea, i costi sostenuti da Terna per l'approvvigionamento dell'energia di bilanciamento sarebbero compensati dal gettito dei corrispettivi di sbilanciamento e di mancata movimentazione tenendo altresì conto delle sterilizzazioni ex-post della *baseline*);
- la deliberazione 326/2024/R/eel prevede altresì che:
  - nel determinare il termine addizionale al costo del dispacciamento (relativo alla selezione delle risorse per il bilanciamento del sistema a minimo costo), la *performance* di Terna sia misurata sulla base del valore complessivo dell'energia di bilanciamento, senza considerare la variazione dei volumi dell'energia di bilanciamento fra l'anno di incentivazione e l'anno di riferimento;
  - i costi relativi agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06 e ai premi erogati agli impianti che hanno aderito alle modalità alternative di cui all'articolo 65bis della deliberazione 111/06 siano computati nel costo del dispacciamento esclusivamente in relazione alla parte della differenza fra quanto corrisposto nell'anno oggetto di incentivazione e quanto corrisposto nell'anno di riferimento derivante da modifiche del perimetro di essenzialità per azioni imputabili a Terna (tenendo altresì conto delle consuete sterilizzazioni finalizzate a escludere l'effetto di variabili esogene);
  - i costi relativi agli impianti essenziali in regime ordinario di cui all'Articolo 64 della deliberazione 111/06 (legati ai corrispettivi di cui ai commi 64.8 e 64.27

della medesima deliberazione finalizzati a ristorare, limitatamente alle quantità necessaria e sufficiente a rispettare i vincoli di essenzialità identificati da Terna, la differenza, se positiva, fra il costo variabile riconosciuto a ciascun impianto essenziale e il prezzo zonale applicato sul mercato del giorno prima), trascurabili rispetto a quelli di cui al precedente alinea, siano computati nella loro interezza. Tuttavia, anche tali costi, per quanto trascurabili, dipendono sia da fattori sotto il controllo di Terna (definizione dei vincoli di essenzialità) sia da fattori al di fuori del controllo di Terna (quali il costo variabile riconosciuto legato ai costi delle materie prime e i prezzi zonal sul mercato del giorno prima).

**RITENUTO CHE:**

- sia condivisibile la richiesta formulata da Terna con la comunicazione 14 novembre 2024 in merito agli affinamenti operativi da apportare al meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 326/2024/R/eel;
- sia preferibile, allo scopo, razionalizzare ed affinare le formule escludendo dalla determinazione del costo del dispacciamento i costi per l'energia di bilanciamento (e, conseguentemente, il gettito dei corrispettivi di non arbitraggio, dei corrispettivi di non arbitraggio macrozonale e dei corrispettivi addizionali di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento), in quanto di più semplice applicazione rispetto alla sterilizzazione del gettito dei corrispettivi di sbilanciamento e di mancata movimentazione;
- nel determinare il termine addizionale al costo del dispacciamento (relativo alla selezione delle risorse per il bilanciamento del sistema a minimo costo), sia più efficace effettuare il confronto delle *performance* fra l'anno oggetto di incentivazione e l'anno di riferimento sulla base dei valori unitari (anziché sulla base dei valori complessivi), al fine di sterilizzare implicitamente gli effetti sulle variazioni dell'energia di bilanciamento effettivamente approvvigionata da Terna;
- la soluzione di cui ai precedenti punti sia migliorativa rispetto a quella attualmente implementata in quanto, a parità di risultato complessivo finale, è più semplice e di più facile comprensione;
- sia altresì opportuno introdurre una specifica sterilizzazione per gli oneri relativi agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema in regime ordinario per rendere neutrale Terna rispetto ai fattori esogeni quali il costo variabile riconosciuto e i prezzi zonal sul mercato del giorno prima;
- le modifiche al calcolo del costo del dispacciamento e alla misura delle *performance* relative alla selezione delle risorse per il bilanciamento del sistema a minimo costo possano avere impatto sulla determinazione della *baseline* per l'anno 2023; la definizione del cronoprogramma e della metodologia per la determinazione del costo teorico dell'energia di bilanciamento prescindano, invece, da tali modifiche;
- sia pertanto opportuno consentire a Terna di aggiornare la documentazione relativa alla *baseline* 2023 inviata con la comunicazione 14 novembre 2024 per tenere conto degli affinamenti di cui ai punti precedenti



## **DELIBERA**

1. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 326/2024/R/eel, con l'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma integrante e sostanziale;
2. di rendere disponibile agli operatori anche una versione dell'Allegato A corredata da note esplicative;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia (DIME) dell'Autorità per l'aggiornamento e l'ampliamento delle note esplicative di cui al punto precedente, qualora necessario, anche al fine di dare seguito a eventuali richieste di chiarimento degli operatori;
4. di prevedere che Terna trasmetta entro il 13 dicembre 2024 un aggiornamento della *baseline* relativa all'anno 2023;
5. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A.;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

10 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*